



**Giunta Comunale**  
**Deliberazione N° 31**  
**del 07/03/2024**

---

**OGGETTO:** CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO  
E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE –TARIFFE  
ANNO 2024- SPECIFICHE TECNICHE

---

L'anno **duemilaventiquattro**, e questo giorno **sette** del mese di **Marzo** alle ore **09:00** si è riunita, nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale, sotto la presidenza del **Sindaco Paolo Masetti**.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale **d.ssa Spagli Valentina**.

Al punto in oggetto, partecipano:

	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	MASETTI PAOLO	Sindaco	X	
2	LONDI SIMONE	Vice Sindaco	X	
3	NESI LORENZO	Assessore	X	
4	VIVIANI AGLAIA	Assessore	X	
5	FOCARDI SIMONE	Assessore	X	
6	FONTANELLI STEFANIA	Assessore	X	
			6	0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE –TARIFFE ANNO 2024- SPECIFICHE TECNICHE" a firma del responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE, d.ssa PAOLA GIANI / ArubaPEC S.p.A. , di cui fa proprio il contenuto;

<< Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Richiamati interamente i commi:

- da 816 a 836, 846 e 847 aventi ad oggetto la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- da 837 a 847 aventi ad oggetto la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021, di approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- le successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2021 e n. 23 del 26/04/2023 con le quali vengono apportate modifiche allo stesso Regolamento;
- la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 25/05/2023 che stabilisce le tariffe del Canone Patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, per l'anno 2023;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge n. 160/2019, il presupposto del canone e':

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Considerato che il disposto dell'art. 1, comma 820, della legge 160/2019, prevede che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Visto che è intenzione dell'Amministrazione confermare per l'anno 2024 le stesse tariffe del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale previste per l'anno 2023;

Considerato che si rende necessario specificare nel prospetto di applicazione delle tariffe per l'esposizione pubblicitaria la fattispecie relativa alla "pubblicità ad impianto per esposizioni su suolo pubblico" e contemporaneamente aggiornare il prospetto delle tariffe del canone di suolo pubblico, ai fini del rispetto dell'invarianza di gettito di cui al sopra citato art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019;

Visto l'allegato "A" alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale, nel quale sono determinate le tariffe da applicare alle varie fattispecie per l'anno 2024;

Accertata la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare degli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto "*Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti*";

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota*

*dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Ricordato che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024;

Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale n.78 e n.79 del 21/12/2023, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, la Nota di Aggiornamento al DUP 2024-2026 e il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli articoli 5, 6 e 7;

Visti rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

propone

1. Di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, in particolare specificare nel prospetto di applicazione delle tariffe per l'esposizione pubblicitaria la fattispecie relativa alla "pubblicità ad impianto per esposizioni su suolo pubblico" e contemporaneamente aggiornare il prospetto delle tariffe del canone di suolo pubblico, ai fini del rispetto dell'invarianza di gettito di cui al sopra citato art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019;
2. Di dare atto che le tariffe relative a tutte le altre tipologie di occupazione rimangono invariate;
3. Di approvare integralmente le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, per l'anno 2024, come riportate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, secondo quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/00 (TUEL);
5. Di dare atto che le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2024, in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
7. Al fine di consentire la tempestiva applicazione e l'adozione degli atti conseguenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.>>

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio competente;

Con votazione unanime, espressa in forma palese, accertata da parte del segretario per ogni componente votante partecipante alla seduta;

DELIBERA

- 1) Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE ;
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari
- 3) Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:
  - entro 60 giorni al TAR;
  - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, la Giunta comunale, con separata votazione parimenti unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Paolo Masetti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

d.ssa Spagli Valentina